2022/DLC/341

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto, il D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e il D.L. 31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021);

CONSIDERATO che nell'ambito della convenzione IZS ME - 08/19 RC - BABY-FOOD dal titolo: "Metodi di analisi per il monitoraggio dell'esposizione e del rischio da farmaci veterinari, contaminanti chimici ambientali e di processo", **Fascicolo AA17**, CUP: I85J19001560005, scadenza al 28-05-2022, di cui è Responsabile Scientifico il Dott. Paolo Stacchini, il cui obbiettivo principale è valutare la presenza di contaminanti negli alimenti per l'infanzia, si rende necessario procedere *all'acquisto di reagenti* per il metodo analitico per la determinazione di contaminanti chimici di processo (allergeni non dichiarati) in baby food.

VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su Gazzette Ufficiali Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n. 260 del 7 novembre 2017;

VISTE le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" del 1 marzo 2018 entrate in vigore il 7 aprile 2018;

VISTO il Decreto del 28-02-2022, con il quale il Dott. Paolo Stacchini, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'attivazione della procedura in parola;

CONSIDERATO che l'importo suddetto risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la relazione del R.U.P. in data 03-03-2022 con cui sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell'acquisto in premessa per un importo di Euro 553,70= (cinquecentocinquantatre//70) + IVA al 22%. La ditta individuata è Merck Life Science SrL con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 93, C.A.P. 20149 (C.F./P.iva n. 13209130155), preventivo n. R-5168286.2 del 02-03-2022 in corso di validità e ritenuto congruo dal R.U.P.;

RAVVISATO che nella suddetta relazione il RUP indica che la suddetta fornitura è l'unico che può garantire il soddisfacimento del bisogno di cui alle premesse;

CONSIDERATO che la Società Merck Life Science è l'unico operatore economico in grado di fornire la fornitura in premessa è indiscutibile, in grado di garantire la ripetibilità dei risultati analitici con prodotti già validati nei metodi di analisi accreditati;

CONSIDERATO non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

PRESO ATTO che, in considerazione della tipologia della fornitura oggetto dell'acquisizione, funzionalmente destinate all'attività di ricerca, lo scrivente R.U.P. intende avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 218/2016, di procedere all'affidamento al di fuori della piattaforma Me.PA. Lettera di ordine n. LOR_SANV_2022_DAN43;

CONSIDERATO quanto sopra, l'importo, per la fornitura in parola è stato individuato in Euro 675,53= (seicentosettantacique//53) = € 553,70= + € 121,83= per IVA al 22%;

VISTE la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;

VISTA la dichiarazione sostitutiva o atto similare al DGUE rilasciata dall'operatore economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice degli appalti;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA la disponibilità delle somme nell'esercizio di bilancio 2022;

VISTO il CIG Z27356FF92

VISTO Il CUP I85J19001560005

DECRETA

ART. 1

Viene attivata e resa esecutiva ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b. Dlgs 50/2016 e s.m.i. la procedura di affidamento diretto tramite lettera di ordine n. M6/20/DAN del 11-02-2022 finalizzata all'acquisto della fornitura in premessa alla Società Merck Life Science SrL con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 93, C.A.P. 20149 (C.F./P.IVA n. 13209130155)

ART. 2

L'importo complessivo per la fornitura è pari a Euro 675,53= (seicentosettantacique//53) = € 553,70= + € 121,83= per IVA al 22%. Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi presenti nell'esercizio di bilancio 2022, Voce di bilancio U 2078, fascicolo AA17, partita 1170, SUB-IMPEGNO 1.

Roma, 03-03-2022

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

Firmato digitalmente da

Rosa Maria Martoccia

CN = Rosa Maria Martoccia
O = Istituto Superiore di Sanità
C = IT